



Comune di Torre Cajetani

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO RECANTE

DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 22/11/2022

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Art. 2

(Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate)

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del 5%¹ delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale unica (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale unica (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.

3. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016/2018 secondo cui *"Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche al mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale"*. Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, salvo modificare nella parte inclusa nel caso di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto in ritardo rispetto ai termini previsti dal D. Lgs. 267/2000 dando informativa dettagliata alle parti sindacali delle motivazioni dell'approvazione in ritardo dei citati documenti contabili.

4. La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo al medesimo anno di riferimento. Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell'imposta municipale unica (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), si fa riferimento alle definizioni contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, secondo le quali:

- a) Le entrate tributarie gestite attraverso i ruoli ordinari sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono eletti il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto;
- b) L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate, mentre le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;
- c) Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.

5. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono altresì gli importi incassati nell'esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del fondo relativi agli accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento del fondo, nonché gli importi incassati nell'esercizio precedente riferiti ad accertamenti assunti in anni precedenti nei quali era stato stanziato il fondo di cui al presente regolamento in coerenza con le regole a suo tempo indicate dall'ARAN (RAL_1949 del 18/10/2017), come risultante dal rendiconto della gestione.

Art. 3

(Costituzione del gruppo di lavoro)

1. Il personale assegnato all'Ufficio Tributi costituisce il gruppo di lavoro, ivi compreso il Responsabile del Servizio Finanziario.

¹ Nel limite massimo del 5% dei maggiori accertamenti dell'imposta municipale unica (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 4

(Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività)

1. Trattandosi pur sempre di un obiettivo di performance organizzativa, la correlazione tra incentivi distribuiti ed indennità di risultato (Dirigenti e/o posizioni organizzative coinvolte) è rimessa alla contrattazione tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali.
2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei termini, venendo meno la copertura legislativa per la remunerazione dei maggiori accertamenti ed incassi, al solo personale dirigente (principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del D: Lgs. 165/01 e ai titolari di posizione organizzativa ((tassatività delle ipotesi previste dal CCNL 2016/2018) nulla sarà liquidato secondo il presente regolamento, salvo l'applicazione da parte dell'Ente di quanto prevede l'art. 2, comma 4 del presente regolamento per il restante personale.

Art. 5

(Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro)

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Coordinatore del gruppo di lavoro effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale unica (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2.
2. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa o dirigenziale l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato, ferma restando la correlazione prevista dall'art. 4 ovvero di esclusione in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini.
3. Ferma restando la partecipazione fissata dalla contrattazione integrativa, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:
 - Responsabile del servizio tributi/entrate: 29%;
 - Funzionario Responsabile del tributo: 27%
 - Personale addetto all'accertamento: 40%
 - Potenziamento di risorse strumentali: 4%

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro. Le attività che dovranno essere svolte dal personale facente parte del gruppo di lavoro, saranno dettagliate nel progetto obiettivo redatto dal Responsabile del Servizio entrate/tributi nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 6

(Liquidazione del compenso incentivante)

1. Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del servizio, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D. Lgs. 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine acquisisce la relazione di cui al precedente articolo 5 e la trasmette al nucleo di valutazione (o altro organismo equivalente ed in mancanza all'Organo di revisione) che, sulla base del principio che il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale, ne valuterà il contenuto ed il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, esprimendo il proprio parere.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D. Lgs. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia, salva l'applicazione da parte dell'Ente delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4 ultimo periodo.

Art. 7

(Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.

1 Nel limite massimo del 5% dei maggiori accertamenti dell'imposta municipale unica (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

3. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art. 5 previa deduzione prevista dall'art. 4, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio Tributi. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini.

4. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 8.

Art. 8

(Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate)

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme del 2% e del 5% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché delle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 7. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento ed il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000.

2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 9

(Violazione degli obblighi di legge o di regolamento)

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgono i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 10

(Informazione e confronto)

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore nella data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.

IL PRESIDENTE
Sig. Silverio Ubodi



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Deodato

Francesco Deodato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio il giorno 07/12/23 e per la durata 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000.

Li 07/12/23



L'IMPIEGATO ADDETTO

Giacomo Spidalieri

[X] Comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 con nota prot. n. 5750 in data 07/12/23.



L'IMPIEGATO ADDETTO

Giacomo Spidalieri

ESTREMI ESECUTIVITA'

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

[] Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000;



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Deodato

Francesco Deodato

COMUNE DI TORRE CAJETANI

Provincia di Frosinone

Via Circonvallazione Cerano snc 03010 TORRE CAJETANI (FR)- Tel 0775/596017 - Fax 596146
P. IVA 00303680607 - C.C.P. n.13038039 -

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. F3 DATA 22/11/2023

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI OBIETTIVI SETTORE ENTRATE

L'anno 2023, il giorno 22, del mese di NOVEMBRE, alle ore 15:35 nella Sede Comunale, previa convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

		presente	assente
1) SILVERIO Ubodi	Sindaco	X	
2) ANDREA Pascasi	Assessore	X	
3) GIORGI Stefano	Assessore	X	
Totale		3	

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale Dott. Francesco Deodato;

Constatato che il numero legale dei presenti rende valida la seduta, Il Sindaco Sig. Silverio Ubodi assume la Presidenza ed esposto l'argomento posto all'ordine del giorno, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

Servizio competente:
Finanziario

PARERI:

Parere di regolarità TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere:

Parere Favorevole

Non Favorevole

Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Corrado Renzetti

Parere di regolarità CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere:

Parere Favorevole

Non Favorevole

Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Corrado Renzetti

ALBO PRETORIO N° 576
07/12/23

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dispone quanto segue:
"Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione";

- il Comune è da tempo impiegato in azioni tese a migliorare il tasso di riscossione delle proprie entrate, non solo tributarie, ed il nuovo strumento di incentivazione può contribuire all'attuazione di ulteriori obiettivi di miglioramento della gestione e del tasso di realizzo delle entrate proprie, anche alla luce del difficile quadro economico e delle problematiche, anche normative, che investono la materia dei tributi comunali e della riscossione, con riferimento anche alla riscossione coattiva.

Vista la Nota di approfondimento IFEL del 28 febbraio 2019, unitamente agli schemi tipo di Regolamento e di Delibera, con la quale si fornisce una lettura della disposizione sopra riportata coerente con l'obiettivo di migliorare la gestione delle entrate comunali e la relativa riscossione.

Considerato altresì che il Regolamento incentivi rientra nella categoria dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale, per quanto disposto dall'art. 48, comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 2000, mentre spetta al Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, materia questa estranea al Regolamento Incentivi Entrate;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento "Incentivi Entrate" di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018;
- 2) Di dare atto che il regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.